

COMUNE DI TRAUSELLA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 28/09/1994

PARTE I

UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

ARTICOLO 1

GENERALITA'

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli artt da 36 a 57 del D.L.vo 18.11.93, n. 507, modificato con D.L.vo 28.12.1993 n. 566, oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate per la sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e le tariffe qui indicate.

Copia delle categorie, delle zone, delle tariffe e del presente regolamento saranno esposte presso il competente ufficio comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

ARTICOLO 2

CLASSIFICAZIONE

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Trausella è assegnato, ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo n. 507/93, alla classe V.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico; di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibili o al demanio statale.

ARTICOLO 4

IMPOSIZIONI A DIVERSO TITOLO

Ai sensi dell'art. 9. comma 7, del D.Lvo 15.11.93 n. 507, qualora pubblicità sia effettuata

su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre al pagamento della relativa imposta è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 6

FATTISPECIE E LORO DISTINZIONE

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

In particolare, richiamati i criteri di distinzione contenuti nell'art. 42, comma 1 del D.L.vo n. 507 del 1993, le occupazioni di carattere stabile oggetto di concessione di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le altre, se di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

ARTICOLO 7

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto le strade, i corsi, le piazze ed ogni altro spazio pubblico utilizzabile sono classificati in due categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D. L. vo n. 507/93, così come modificato dall'art. 1 comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 566/93.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. La tassa è determinata in base alla misura prevista nell'allegata tariffa per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente, agli artt. 44 (occupazioni permanenti e passi carrabili); 45 (occupazioni temporanee); 46 e 47 (occupazioni del sottosuolo e soprasuolo); 48 (distributori di carburanti e di tabacchi).

ARTICOLO 8

DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

La concessione o l'autorizzazione concernente "utilizzo di spazi ed aree pubbliche o di patti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Sindaco da redigersi su carta bollata.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende occupare e, ove occorra, dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie progetti e quant'altro necessario, secondo le istruzioni del competente

ufficio comunale.

Per occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice denuncia dell'occupante

ARTICOLO 9

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione Edilizia e degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

Nell'istruttoria della domanda il Sindaco dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e in special modo, del decoro e dell'estetica cittadini in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada: approvato con D.Lvo 30.04.92, n. 285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R 16.12.92, n 495.

All'uopo il provvedimento comunale concessorio o autorizzatorio, per ragioni estetiche o di altra natura, potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite ed idonee attrezzature-tipo, come sedie, banchi, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e quant'altro.

ARTICOLO 10

DEPOSITO CAUZIONALE

Nel caso di utilizzatori che debbono essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, adeguato all'entità dei lavori, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ARTICOLO 11

DISCIPLINARE - RIMBORSO SPESE

Salvo quanto stabilito nel precedente art 8, ultimo comma, e salvo quanto di competenza di altri uffici dell'Amministrazione comunale, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio avrà luogo a seguito di apposita comunicazione del Sindaco circa l'avvenuto rilascio della concessione o dell'autorizzazione sulla base, nel primo caso, del disciplinare approvato dal Consiglio Comunale contenente disposizioni sulle modalità e durata della concessione, sul termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti necessari nonché ogni altra norma di comportamento dell'utente; nel caso di autorizzazione, con l'obbligo dell'osservanza di puntuali e specifiche prescrizioni.

Qualora sia ritenuto opportuno o necessario, il Comune potrà subordinare il rilascio della concessione alla stipula di apposito contratto.

Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente a disposizione degli addetti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli, ai quali l'utente stesso dovrà prestare la necessaria collaborazione.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il costo di tessere e di contrassegni, ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente che all'uopo potrà essere invitato a costituire in favore del Comune un fondo apposito, con obbligo del rendiconto al termine della utilizzazione.

la reiezione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione comunale e dà diritto al richiedente di ottenere, in via immediata, soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 12

RILASCIO DI ALTRE LICENZE - DIRITTI DI TERZI

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione comunale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l'interessato dal possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenza di commercio, di pubblica sicurezza, nulla-osta del Comando dei vigili del fuoco, ecc.) che lo abilitino all'esercizio della richiesta concessione delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova ottemperando poi ad ogni richiesta di esibizione.

Analogamente, gli indicati provvedimenti comunali s'intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l'utente.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE - VOLTURA

La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità.

ARTICOLO 14

REVOCA E MODIFICA DELLE CONCESSIONI O DELLE AUTORIZZAZIONI

Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili, tenuto peraltro conto che per i balconi, verande e simili infissi di carattere stabile non si applica il regime impositivo di cui è parola.

Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità. E' insito nella facoltà di revoca il diritto dell'Amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, durante la durata della concessione o dell'autorizzazione, lo spostamento, le rimozioni degli impianti e di strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento, che l'Amministrazione medesima, ritenga opportune e necessarie, del decoro, dell'igiene dell'abitato, della circolazione o per altri motivi. La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai precetti atti saranno notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

ARTICOLO 15

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo, i titolari dell'atto devono presentare al Comune formale denuncia, formulata sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione degli interessati dall'ufficio competente, contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si è realizzata l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla denuncia. Per gli anni successivi l'obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni nell'occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato, nei termini di legge, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, con le modalità e nei termini suddetti, salvo il pagamento della tassa mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 5, seconda parte, del D.Lvo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 16

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Il Comune esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonché esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusta quanto disposto dall'art. 51 del D.Lvo n. 507/93. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; in tema di riscossione dei tributi degli enti locali. I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.

ARTICOLO 17

RIMBORSI

Per i rimborsi richiesti dal contribuente, si applica la disposizione di cui al menzionato art. 51, comma 6, il quale prevede che i contribuenti possano richiedere, con apposita istanza, ai Comuni o alle Province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i Comuni e le Province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO 18

MANUTENZIONE IMPIANTI - RIMESSA IN PRISTINO DELL'AREA SVINCOLO CAUZIONE

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso terzi. Quando i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o per installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico o con rimborso al Comune. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell'area occupata, previo collaudo positivo.

ARTICOLO 19

OCCUPAZIONI DI FATTO

Le occupazioni effettuate senza il prescritto provvedimento concessorio o autorizzatorio o venute a scadere e non rinnovate sono mantenute salve a tutti gli effetti, anche se, a loro motivo, siano applicabili sanzioni, penali o civili, secondo le norme vigenti. E' sempre dovuto il pagamento della tassa relativa.

ARTICOLO 20

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22,12.86, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orafi dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata

pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

ARTICOLO 21

SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 15, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ARTICOLO 22

FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa il funzionario per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DEI PASSI CARRABILI

ARTICOLO 23

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE VARIE OCCUPAZIONI

Richiamata la distinzione in permanenti e temporanee delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per le prime la tassa è dovuta per anni solari.

Essa commisurata alla superficie occupata, si applica sulla base delle misure della relativa tariffa, come determinate nel presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee, quali definite dal precedente art. 6, la tassa, commisurata alla superficie occupata, si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tassa come determinata nel presente regolamento.

ARTICOLO 24

CRITERI DI TASSAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

La tassa per le occupazioni del suolo e del soprassuolo stradali quali definite dall'art .16 del D.Lvo n. 507 del 1993 è determinata, in forza del successivo art. 47, sulla base dell'effettiva consistenza dell'occupazione della strada comunale interessata, nella misura indicata nel presente regolamento.

ARTICOLO 25

TASSA ANNUALE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

Per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunali necessaria per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale in relazione alla località interessata sulla base dell'apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è dovuta una tassa annuale in relazione alla località prescelta, sulla base dell'apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

ARTICOLO 26

NOZIONE DI PASSO CARRABILE

Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio, derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche del piano stradale, atto a favorire l'accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi di proprietà privata. Il predetto manufatto è costruito utilizzando la larghezza e la profondità ricavabili dalla linea di confine della proprietà privata, comunque delimitata, al termine dell'area pubblica o dell'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio comunque formata, onde consentire la facile commisurazione della tassa alla superficie occupata. La realizzazione del passo carrabile, con spese a carico dell'Amministrazione comunale o a spese del richiedente previamente autorizzato, può essere effettuata con listoni di pietra, marmo od altro materiale che sarà specificato nell'atto di concessione, e ciò per la necessaria tutela delle particolari caratteristiche architettoniche dei luoghi. Ai fini dell'imposizione non si ha passo carrabile allorché un qualsiasi locale situato a piano terra, per la mancanza di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l'accesso all'interno della proprietà privata e in ogni caso, quando manchino manufatti che concretizzino l'occupazione e rendano certa la superficie sottratta all'uso pubblico. E' fatto salvo il rilascio da parte del Comune e su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, di apposito per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Non si costituisce passo carrabile

con l'apposizione, a cura diretta di persone o enti diversi dall'Amministrazione comunale, cartelli, scritte ed altri contrassegni su portoni, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 27

DOMANDA PER LA CONCESSIONE ALLA COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di soggetti o enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio comunale competente. La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli organi a ciò preposti, indicati ai precedente art 9.

ARTICOLO 28

CONCESSIONE-CONVENZIONE PER COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI

La concessione alla costruzione di passi carrabili è rilasciata dal Sindaco previa sottoscrizione di apposita convenzione che conterrà le necessarie prescrizioni tecnico giuridiche da osservare al riguardo.

ARTICOLO 29

COSTRUZIONE E SOPPRESSIONE DEL PASSO CARRABILE

Ove il passo carrabile sia stato costruito a spese ed a giudizio insindacabile dal Comune o da altri soggetti a ciò autorizzati la tassa per l'occupazione relativa è sempre dovuta, anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato, salve ovviamente le riduzioni previste dall'art 44, comma 9, del D.L.vo n. 507/93. Nel caso in cui, il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, gli interessati possono richiedere la concessione, al Comune stesso, del ripristino, a loro spese, dell'assetto stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile e la conseguente esclusione dalla tassazione. Il Comune, entro breve termine e comunque non oltre tre mesi dalla domanda, fornirà motivata risposta, anche negativa, contro la quale, in quest'ultimo caso, è ammesso ricorso a termini di legge. Nel caso di rilascio della concessione all'abolizione del passo carrabile, in relazione alla corresponsione della tassa si procederà nei seguenti modi:

- 1) se il contribuente assolve la tassa per anno solare lo stesso sarà escluso dal ruolo a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;
- 2) se il contribuente si sarà avvalso della facoltà di cui all'art 44, comma 11, del D.Lvo n. 507/93, non è dovuto alcun rimborso allo stesso, che, ovviamente, non sarà reinscritto a ruolo allo scadere del ventennio.

ARTICOLO 30

RIDUZIONE DELLA TASSA PER I PASSI CARRABILI

Ai sensi del citato art. 44 del D.Lvo n. 507/93 e successive integrazioni, la tassa ordinaria

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche intesa alla realizzazione di passi carrabili, è ridotta del 50%, salva la facoltà del Comune di determinare ai sensi di legge le riduzioni previste per i particolari casi di realizzazione dei manufatti di cui trattasi.

ARTICOLO 31

MODIFICHE DEI SITI E DEI PASSI CARRABILI CONSEGUENZE TRIBUTARIE

La costruzione di passi carrabili ad iniziativa, cura e spese del Comune è subordinata all'osservanza di pubbliche esigenze in relazione alla viabilità, al decoro e all'estetica cittadini. Nel caso in cui, per il modificarsi di situazioni e condizioni ambientali, il Comune, a suo insindacabile giudizio, decida, con atti formali divenuti esecutivi, di mutare lo stato dei luoghi, potrà in tutto o in parte modificare gli esistenti passi carrabili od anche abolirli. Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:

- 1) corresponsione della tassa per anno solare:
 - a) si provvederà alla cancellazione dai ruoli dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;
 - b) si provvederà all'iscrizione a ruolo dall'anno successivo alla modificata superficie del passo carrabile;
- 2) contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 44, comma 1. D.Lvo n. 507/93, e abbiano già pagato le venti annualità di tassa:
 - a) si provvederà alla loro cancellazione dal ruolo dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile e saranno rimborsate le annualità di tassa già corrisposte a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;
 - b) si provvederà al rimborso delle differenze di tassa, dall'anno successivo nel caso che il passo carrabile sia stato ridotto di superficie;
 - c) saranno iscritti a molo per la maggior tassa a partire dall'anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie, ferma restando la facoltà dei contribuenti di liberarsi di tale maggiore tassa ai sensi dell'art. 44, comma 11, più volte citato, limitatamente però agli anni che residuano per il compimento del ventennio.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32

CONTROVERSIE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Contro gli accertamenti intesi all'applicazione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche o di spazi e tratti di aree private da servitù di pubblico passaggio, nonché per ogni controversia concernente il tributo in questione, è ammesso gravame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lvo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.

ARTICOLO 33

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni contenute negli artt. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, tuttora vigenti, con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle violazioni delle norme legislative richiamate.

ARTICOLO 34

SUPERIFICI TASSABILI- CRITERI PER GLI ARROTONDAMENTI

Le tariffe sono stabilite a metro quadrato o a metro lineare con arrotondamento alla misura superiore per le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee di cui all'art 6 del presente regolamento effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente art. 7 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. Le superfici eccedenti i 1000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 1100 e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq . Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o o provinciali attraversanti il centro abitato sono assoggettate alla tassazione.

ARTICOLO 35

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 36

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 37

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno, della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

TARIFFA

Classificazione per categorie delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507, in relazione alla loro importanza:

CATEGORIA I : Piazza della Chiesa – Piazza Alberga – Piazza San Carlo

CATEGORIA II : Tutte le strade comunali

CATEGORIA III : Tutte le strade vicinali

CATEGORIA IV : ==/==

Elenco alfabetico delle strade, degli spazi e delle altre aree di cui alla tabella precedente.

DENOMINAZIONE IN ORDINE ALFABETICO

CATEGORIA

==/==

===/==

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

(art. 44 D.Lvo n. 507 del 1993 art- 23 regolamento)

1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO	TASSA ANNUA PER MQ.
PER TUTTE LE CATEGORIE	34.000

2) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE AI TRASPORTI PUBBLICI

(Art. 44, comma 12, D.Lvo n. 507 del 1993)

CATEGORIA	TASSA ANNUA PER MQ.
Come punto 1	Ridotta di 1/3 – 11.350

3) TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO

(Art. 44, comma 2, D.Lvo n. 507 del 1993)

CATEGORIA	TASSA ANNUA PER MQ.
Come punto 1	Ridotta di 1/3 – 11.350

4) PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI E LE STRADE

(Art. 44, comma 2, D.Lvo n. 507 del 1993)

CATEGORIA	TASSA ANNUA PER MQ.
Come punto 1)	10.200

5) PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE

(Art. 44, comma 3, D.Lvo n. 507 del 1993 – art. 26 e seguenti regolamento)

CATEGORIA	TASSA ANNUA PER MQ.
Come punto 1)	17.000

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9; (eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. Per i passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzabili o non utilizzati. Si applica la riduzione fino al 10%. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, si applica la riduzione fino al 30%. I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, mediante il versamento di una somma uguale a 20 annualità del tributo.

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(art. 45 D.L.vo n. 507 del 1993 - art. 23 regolamento)

CLASSE V

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE | TASSA PER MQ. E PER GIORNO |
| PER TUTTE LE CATEGORIE | 2.000 |

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta di una misura pari al 50%.

- 2) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

(art. 45, comma 2, lett. c, D.Lvo n. 507 del 1993 - art. 23 regolamento)

TASSA PER MO. E PER GIORNO

Come per il punto 1) 2.000

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%.

Per le tende poste a copertura di aree già occupate va assoggettata a tassa la sola parte eventualmente sporgente dalle aree medesime.

- 3) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DI PUBBLICI ESERCENTI E DI PRODUTTORI AGRICOLI PER VENDITE DIRETTE DEI LORO RACCOLTI

(art 45, comma 5 D.Lvo n. 507 del 1993)

TASSA PER MQ. E PER GIORNO

PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PER OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI

Come per il punto 1) 2.000

La tariffa base può essere ridotta fino al 50%

4) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI

(art. 45, comma 4, D.L.vo n. 507 del 1993) .

La tariffa base è quella di cui al n. 1, con l'aumento del 50%.

5) OCCUPAZIONE DI AREE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO

(art. 45, comma 6, D.L.vo n, 507 del 1993)

La tariffa base è aumentata del 30%.

6) OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA EDILIZIA

(art. 45, comma 6-bis, D.Lvo n. 507 dei 1993)

La tariffa base è ridotta al 50%.

7) OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI O SPORTIVE

(art 45, comma 7, D.L.vo n.507 del 1993)

La tariffa base è ridotta dell'80%.

8) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE

(art 45, comma 8, D.L.vo n. 507 del 1993)

La tariffa base è ridotta del 50% da pagarsi mediante convenzione sulla base di apposita delibera del Consiglio Comunale e previa presentazione di domanda da parte dell'interessato.

9) OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE PER TRASPORTO DI ACQUA ED ALTRI LIQUIDI, GAS, ENERGIA E SIMILI PER QUALSIASI ALTRA EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

(artt. 46 e 47 D. Lvo n. 507 del 1993 - art. 23 regolamento)

Tassa annua per Km. lineare o frazione 250.000

Per gli innesti o allacci a impianti già esistenti è dovuta nella misura complessiva di £. 50.000 indipendentemente dalla effettiva consistenza dell'occupazione medesima.

OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

Tassa annua per occupazione fino a 5 Km. lineari 100.000 .

Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km aumento di 20.000 .

10) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE

(art 47, comma f" D.L.vo n. 507 del 1993)

Fino ad 1 Km. lineare e per periodo non superiore a 30 giorni.....10.000.

Aumento del 50% della tariffa base per le

occupazioni superiori ad 1 Km. lineare15.000.

Aumento del 30% della tariffa base per le occupazioni

di durata superiore a 30gg e fino a 90 gg..... 13.000.

Aumento del 50% detta tariffa base per le occupazioni

di durata superiore a 90 e fino a 180 gg..... 15.000.

Aumento dei 100% della tariffa base per

le occupazioni di durata maggiore20.000.

11) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO COMUNALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DEI RELATIVI SERBATOI

(art. 48 D.L.vo n. 507 del 1993 - art 25 regolamento)

LOCALITA'	TASSA ANNUALE
Centro abitato.....	6.000.
Zona limitrofa	50.000.
Sobborghi e zone periferiche.....	30.000
Frazioni	20.000.

La tassa è applicabile ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la suindicata misura

della tassa viene applicata con riferimento alla capacità di quello minore, aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell'altro o degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa base si applica autonomamente per ciascuno di essi. La tassa unica annuale è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e con i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per l'eventuale chiosco che insista su una superficie non superiore a mq. 4. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o con apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla suindicata tassa, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

12) OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOPRASSUOLO COMUNALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

(art 48, comma 7, D.Lvo n. 507 del 1993 - art. 25, comma 2, regolamento)

LOCALITA'	TASSA ANNUALE
Centro abitato	20.000.
Zona Limitrofa	15.000.
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	10.000.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta del 28/09/1994 con deliberazione n. 22

Pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 27/10/1994 per 15 giorni consecutivi

Esaminata senza rilievi dal COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO – Sezione di Ivrea

E' divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Ripubblicato all'albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal 9/11/1994 al 9/12/1994 senza opposizioni

=====